



**AMBITO SOCIALE VALLE OLONA**

*Cairate - Castellanza - Fagnano Olona  
Gorla Maggiore - Gorla Minore - Marnate  
Olgiate Olona - Solbiate Olona*

# **REGOLAMENTO**

## **AFFIDI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.S. n° 108 IN DATA 26.05.2006**

## **Premessa**

L'affido è un intervento di solidarietà sociale che ha l'intento di garantire al minore gli affetti e l'educazione necessari a una crescita armonica nel caso in cui la famiglia di origine si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui.

L'affido, alleggerendo i genitori di alcune responsabilità, *ha come scopo il sostegno e il recupero* della famiglia di origine del/la minore, in modo da consentire *a quest'ultimo/a* il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l'allontanamento.

Pertanto esso vuole essere sia strumento preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia strumento riparativo in situazioni di crisi già manifesta.

Concretamente si realizza attraverso l'inserimento del minore in un nucleo *familiare*, o presso una persona singola, o in un ambiente comunitario con educatori, che, per un periodo di tempo determinato, gli garantisca un ambiente adeguato, nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, tenendo presente le eventuali prescrizioni dell'Autorità giudiziaria competente.

## **Scopo - Durata**

L'affido familiare ha lo scopo di rispondere al “diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia (o similia), senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, quando la famiglia naturale non è in grado di provvedere alla di lui crescita ed educazione” (art.1, *co.* 4 e 5 *L. 184/83*, modificato *con L. 149/01* ).

Il progetto di affido comprende tutti gli interventi per la tutela dei diritti del minore e gli interventi mirati alla ricostruzione del nucleo familiare *in* difficoltà.

La durata dell'affido è *variabile entro i ventiquattro mesi e* eventualmente *prorogabile anche su proposta dei Servizi Sociali da parte* dell'Autorità Giudiziaria.

### ➤ **ART. 1- Riferimenti legislativi – Affido consensuale e non.**

I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi di tutela minorile ai sensi del dpr 24 Luglio 1977 n. 616 e della Legge 8 Novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

L'affido familiare è regolamentato dalla Legge 4 Maggio 1983 n. 184 "***Diritto del minore a una famiglia***", modificata con Legge 28 Marzo 2001 n. 149, dalla Legge Regionale 1/2000, art.4 e dalla Circolare Regionale n. 42 del 17 Dicembre 2003 – nella quale viene ribadito esplicitamente che "La funzione di tutela del minore, preso in carico dai servizi sociali del Comune, ricomprende tutte le attività volte a garantire la crescita e lo sviluppo sano ed armonico e non soltanto quelle relative all'assolvimento delle proprie competenze e delle prescrizioni conseguenti il provvedimento di affido da parte dell'autorità Giudiziaria Minorile".

Si potrà avere così :

- ❖ ***L'affido consensuale:*** disposto dal Servizio Sociale locale ove ha la residenza il minore (allegato 1a), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore (allegato 1b) e ascoltato il minore se ha superato i 12 anni o se opportuno anche prima in considerazione della sua capacità di discernimento (allegato 2). L'amministrazione comunale invia tale provvedimento al Giudice Tutelare competente (allegato 1d) per territorio che lo rende esecutivo con decreto.

***Come disposto dall'attuale normativa*** sull'affido, ***il provvedimento di affidamento*** non può superare la durata di 24 mesi. Eventuali proroghe vengono disposte dal Tribunale per i Minorenni, nel caso in cui la sospensione dell'affido ***possa*** arrecare pregiudizio al minore. Anche nel caso di inserimento di minore in Comunità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L.184/83 ai sensi dell'art. 4 comma 7 della stessa.

- ❖ ***L'affido non consensuale:*** disposto dal Tribunale per i Minorenni nel cui distretto rientra la residenza del minore (allegato ) con decreto e si realizza ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore e vi siano provvedimenti limitativi della potestà genitoriale.

La famiglia che accoglie un bimbo in affido può essere definita :

- ❖ ***Collocataria***, quando l'affidamento rimane all'ente locale ***per*** decreto del Tribunale;
- ❖ ***Affidataria***, quando il minore viene affidato alla famiglia che ***lo*** accoglie.

***Alla famiglia collocataria si applicano quando compatibili le norme relative alla famiglia affidataria.***

➤ **ART. 2 - Tipologia dell'affido.**

Ogni minore ha una storia a sé e i suoi bisogni vengono valutati con attenzione, al fine di attuare un progetto di affido realmente “su misura”.

Le tipologie dell'affido quindi possono essere diverse :

- ❖ ***a tempo pieno*** quando il bambino viene accolto stabilmente dalla famiglia affidataria, da una famiglia afferente ad un Rete di Solidarietà familiare o da una Comunità Alloggio , o da un singolo, con rapporti regolamentati con la famiglia d'origine;
- ❖ ***a tempo parziale*** quando il bambino viene accolto presso gli affidatari per alcuni momenti definiti, mantenendo comunque rapporti con la sua famiglia d'origine nei periodi concordati:
  - **per l'arco della giornata (affido diurno)**; il minore trascorre alcune ore del giorno con gli affidatari e rientra comunque la sera presso la famiglia d'origine;
  - **per periodi limitati** : per esempio, week-end o vacanza estive; ovvero il minore, che vive presso la sua famiglia o in Comunità, trascorre le vacanze e/o periodi brevi ripetuti nel tempo presso la famiglia affidataria;

➤ **ART. 3 – Il ruolo dei Servizi Sociali – Competenze.**

L'affido familiare è realizzato dagli operatori del Servizio Sociale ( Equipe Affido e Servizio Tutela Minori), che hanno in carico la situazione e che operano secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla legge e formalizzato dall'organo competente.

Tali servizi singolarmente e/o in collaborazione tra di loro sono preposti allo svolgimento delle seguenti funzioni di carattere informativo:

1. promuovere e diffondere, in concerto con le amministrazioni comunali, le associazioni di volontariato ed il privato sociale, iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione al fine di favorire la diffusione di una cultura dell'accoglienza e dell'affido sul territorio;
- a. valutare la situazione di rischio del minore e predisporre il progetto di affido specificando gli obiettivi, la durata dell'intervento e gli impegni assunti dal Servizio e dalle famiglie; tale progetto deve valutare anche le prospettive a medio e a lungo termine, stabilire un programma di interventi graduati nel tempo, **che** deve essere

comunque flessibile, e poter essere modificato nel corso dell'esperienza in relazione all'effettivo evolversi delle situazioni;

2. provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione delle famiglie, coppie o singole persone che si rendono disponibili all'affido;

Rientrano altresì tra le competenze dei suddetti servizi:

3. assicurare al minore nelle varie fasi dell'affido la cura e il sostegno necessari e garantire il mantenimento dei rapporti tra lo stesso e la famiglia di origine, considerando le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
4. formulare un progetto rivolto alla famiglia di origine per rimuovere le difficoltà esistenti e **attuare** interventi di sostegno e di cura al fine di favorire il rientro del minore presso la stessa;
5. sostenere gli affidatari durante il periodo di affido, garantendo gli opportuni interventi psico-sociali; a sostegno della famiglia affidataria il numero di interventi minimo – da parte dei Servizi Sociali – sarà di 2 incontri/colloqui al mese;
6. relazionare all'Autorità Giudiziaria **competente** sull'andamento dell'affido secondo le scadenze prestabilite;

#### ➤ **ART. 4– Amministrazione Comunale - Impegni, contributi e assicurazioni**

##### **a. Impegni.**

L'Amministrazione Comunale provvede a :

- *collaborare con i Servizi sul territorio per promuovere la diffusione dell'informazione e della cultura dell'affido all'interno dei propri territori;*
- formalizzare l'affido con un provvedimento del Servizio Sociale locale, previa sottoscrizione di impegno degli affidatari e della famiglia d'origine, sempre che non vi siano provvedimenti limitativi della potestà da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- dare copia del presente regolamento e del provvedimento di affido alla famiglia affidataria e alla famiglia d'origine o al tutore, dopo averne condiviso i contenuti;
- sostenere l'affido con contributi economici come indicato nell'art. 4 lett.b del presente regolamento;

- assicurare alle famiglie affidatarie e d'origine i necessari sostegni psico-sociali nel rispetto delle convinzioni, dei metodi educativi e delle richieste delle stesse, tenendo conto dell'interesse del minore.

## **b. Contributi.**

Il minore per il quale è predisposto un provvedimento di affidamento può essere collocato presso :

- famiglia affidataria parentale: il minore viene accolto dai parenti entro il IV grado. Per l'eventuale erogazione del contributo di affidamento si rimanda a quanto stabilito dall'Ambito Sociale Valle Olona e annualmente approvato da ogni singola amministrazione;
- famiglia affidataria etero-familiare : il minore viene inserito presso una famiglia diversa dalla propria, che offre la sua disponibilità ad accogliere lo stesso, opportunamente valutata dagli operatori sociali. In tal caso il contributo per l'affidamento viene stabilito dal Servizio Sociale, considerando tutte le possibili difficoltà dell'affidamento, chiaramente diversificando la quota se l'affidamento sarà a tempo pieno o parziale e *l'erogazione* può subire variazioni durante il percorso dell'affidamento stesso. In particolare, l'affidamento a tempo pieno potrà avere un contributo ***uguale a quello previsto per la famiglia affidataria parentale.***
- comunità alloggio, ***in questo caso il minore viene accolto presso una struttura comunitaria preferibilmente di tipo familiare,*** o famiglia affidataria afferente ad una rete di solidarietà familiare. L'inserimento è successivo ad un incontro di supervisione dell'équipe psico-sociale che segue il minore. Il costo dell'inserimento è a totale carico dell'Ente che ha disposto per primo l'affidamento;

***Oltre al*** contributo fisso mensile, il Comune potrà rimborsare ***alle famiglie affidatarie parentali o etero-familiari*** le spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, parascolastiche, soggiorni, attività relative al tempo libero) preventivamente concordate coi Servizi Sociali e successivamente documentate.

Il contributo economico è erogato sulla scorta degli accordi definiti tra tali realtà del Privato Sociale e il Comune, secondo quanto previsto dalla Circolare Regionale n. 42 del 17 Dicembre 2003.

### c. Assicurazioni.

I minori collocati in affidamento e le famiglie affidatarie sono coperti da apposite polizze assicurative:

- polizza assicurativa regionale per i Servizi Socio-Assistenziali come previsto dall' art. 13 della Legge Regionale del 7 Gennaio 1986, n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei Servizi Socio Assistenziali della Regione Lombardia";
- polizza assicurativa stipulata dal Comune nel caso in cui lo si ritenga opportuno.

### ➤ ART. 5– Affidatari – Caratteristiche, impegni, diritti e facoltà.

#### a. Caratteristiche

Il minore può essere affidato a coniugi con prole o senza, ma anche a persone singole.

In particolare gli affidatari vengono individuati fra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali l'equipe psico-sociale abbia accertato la presenza dei requisiti necessari per poter realizzare l'accoglienza del/la minore, quali :

- conoscenza ed acquisizione consapevole della temporaneità dell'affido e dell'inesistenza di prospettive adottive;
- disponibilità ad assicurare *al/la* minore un sistema di rapporti affettivi ed educativi che favoriscano la sua maturazione *ed il rientro nella sua famiglia*;
- disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione *con gli operatori dei servizi competenti* e con la famiglia di origine in vista del rientro *del* minore nella stessa;

Nell'attivazione e nella realizzazione del progetto di affidamento, la famiglia affidataria sarà preparata, attraverso un adeguato percorso formativo, sulle finalità dell'affido in generale ed informata sugli aspetti dello specifico progetto, che le viene proposto e sostenuta durante la realizzazione dell'affido.

## **b. Impegni**

La famiglia affidataria:

- rispetta le disposizioni della legge 184/83 e del regolamento approvato dall'ambito della Valle Olona;
- provvede alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del/*la* minore in affidato, in collaborazione con i servizi, tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei/*l* genitori/*e* esercenti/*e* la potestà o del tutore, garantendo le condizioni ambientali, relazionali ed affettive utili a consentire un adeguato sviluppo psico-fisico **della minore stesso/a**;
- favorisce rapporti proficui tra *illa* minore *e la sua famiglia* e mantiene validi rapporti **con quest'ultima nell'interesse del/*la* minore**, secondo le indicazioni dei Servizi Sociali e/o dell'Autorità Giudiziaria;
- evita qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia *del/*la* minore*;
- mantiene rapporti costanti con gli operatori del Servizio Sociale e ne segue le indicazioni;
- ***rispetta le idee e l'impostazione di vita del/*la* minore***;
- ***esercita i poteri connessi con la potestà genitoriale nella relazione con le istituzioni scolastica e sanitaria, per questioni di carattere ordinario e prende in caso di urgenza tutte le decisioni necessarie per la salvaguardia psico-fisica del/*la* minore, dandone comunicazione immediata ai/*al* genitori/*e* esercenti/*e* la potestà o al tutore e al servizio sociale responsabile ;***
- ***assicura un'attenta osservazione dell'evoluzione del/*la* minore in affidato, con particolare riguardo alle sue condizioni fisiche, psicologiche, al rendimento scolastico, alla socializzazione ed ai rapporti con i suoi familiari***;
- ***osserva la massima discrezione circa la situazione del/*la* minore e della sua famiglia. La famiglia affidataria si impegna pertanto a non diffondere notizie e informazioni riservate di cui può venire a conoscenza nell'espletamento del suo compito. In caso contrario l'Amministrazione Comunale si riserva di adire le vie legali.***

Gli impegni sopra elencati vengono sottoscritti dagli affidatari su apposito modulo predisposto dall'ente gestore.

### ***c. Diritti e facoltà***

La famiglia affidataria:

- ***ha diritto ad essere*** informata sulle finalità dell'affidamento in generale e per lo specifico progetto
- ***ha diritto ad*** essere coinvolta in tutte le fasi del progetto
- ***ha diritto ad*** avere copertura assicurativa
- ***può*** avere un contributo svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, a cui si aggiungono i rimborsi per le spese straordinarie sostenute e documentate, che erano state preventivamente concordate con il Servizio sociale
- può avere un sostegno
- può avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali

### ➤ **ART. 6– Famiglia di origine – Impegni, diritti e facoltà.**

Nell'attivazione e realizzazione del progetto di affido, la famiglia di origine sarà informata, in generale, sulle finalità dell'affido e, in particolare, sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare, al percorso di aiuto definito per tentare di superare i problemi individuali *e/o* familiari che hanno determinato la necessità dell'affido e sulle modalità di mantenimento dei rapporti con il/*la minore*.

### **a. Impegni**

La famiglia di origine :

1. favorisce in collaborazione con il Servizio Sociale e con gli affidatari il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento;
2. mantiene rapporti con ***gli operatori del servizio sociale competente e ne segue le indicazioni;***

3. rispetta modalità, luoghi, tempi degli incontri preventivamente concordati con gli operatori, nel rispetto delle esigenze del minore e delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria e/o del Servizio Sociale ;
4. contribuisce secondo le proprie possibilità alle spese relative al mantenimento del/*la* minore, evitando richieste di denaro alla famiglia affidataria.

Gli impegni sopra elencati vengono sottoscritti dalla famiglia di origine su appositi moduli predisposti in caso di affidamento consensuale (allegato 3).

In caso di affidamento non consensuale saranno gli operatori preposti a valutare l’opportunità di far sottoscrivere alla famiglia d’origine il modulo predisposto.

## **b. Diritti e facoltà**

La famiglia di origine :

- ha diritto ad essere informata sulle finalità dell’affidamento in generale e per lo specifico progetto;
- ha diritto ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- ha diritto ad essere coinvolta in un progetto di aiuto per superare *le difficoltà*;
- ha diritto ad avere un sostegno;
- può mantenere i rapporti con il proprio figlio, secondo modalità, tempi e luoghi previamente concordati col Servizio Sociale.

## ➤ **ART. 7 – Il minore – Diritti e Doveri.**

### **a. Diritti**

Il minore ha diritto :

- ad essere preparato e informato *rispetto al progetto di affidamento*
- *ad essere ascoltato rispetto al progetto di affidamento se ha 12 anni o se anche di età inferiore avendo capacità di discernimento;*
- a mantenere i rapporti con la propria famiglia d’origine;

- a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria, anche al termine dell'affido, quando non vi sia controindicazione.

## **b. Doveri**

Il minore:

- deve rispettare gli affidatari e la famiglia di origine;
- deve condividere il progetto se ha superato i 12 anni di età o se opportuno anche prima, in considerazione delle sue capacità di discernimento;
- deve vivere nella dimora assegnatagli

## ➤ **ART. 8 – Conclusioni.**

L'affido familiare si conclude quando :

- la famiglia di origine si dimostra adeguata a riaccogliere il minore;
- la sua continuazione non è più nell'interesse del minore;
- gravi difficoltà *sono* intervenute all'interno della famiglia affidataria;
- il minore affidato ha raggiunto la maggiore età o ha terminato il “prosieguo amministrativo” (anni 21);
- l'Autorità Giudiziaria, *che lo aveva disposto, lo dichiara concluso*;
- i termini dell'affido *sono scaduti e non si ravvisa l'opportunità di una proroga*.

Il Servizio Sociale che ha seguito l'affido informa tutti i soggetti coinvolti: minore, famiglia di origine, famiglia affidataria, Amministrazione Comunale (allegato 7), Autorità Giudiziaria, condividendo con loro le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso. A tale scopo essi :

- attivano tutti gli interventi ritenuti opportuni per sostenere il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria nel realizzare positivamente il rientro;

- organizzano, successivamente e per il tempo necessario, momenti di incontro con il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria, allo scopo di accompagnare il minore nella sua realtà di origine.

## ELENCO ALLEGATI

Allegato 1a	provvedimento di apertura di affidamento familiare
Allegato 1b	impegno e assenso all'affidamento consensuale della famiglia affidante
Allegato 1c	impegno all'affidamento consensuale della famiglia o persona affidataria
Allegato 1d	lettera al Giudice Tutelare per ottenere il decreto di esecutività
Allegato 1 e	dichiarazione dell'amministrazione comunale di formalizzazione dell'affidamento familiare
Allegato 2	audizione di minore
Allegato 3	regolamentazione dei rapporti nell'affidamento consensuale:  impegno della famiglia affidataria, della famiglia d'origine e dell'ente
Allegato 4	presa d'atto dell'amministrazione comunale di conclusione di affidamento familiare